

Al Comune di Guidonia Montecelio
Alla Regione Lazio
Area Bonifiche e Area AIA
Alla Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento III
Servizio 1 e Servizio 2
All'Ente Parco regionale dei Monti Lucretili
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per l'area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti
All'ARPA Lazio
All'ASL RM/5
All'Autorità di Bacino

Oggetto: Osservazioni di Associazioni locali, propedeutiche alla Conferenza di servizi decisoria su *Valutazione e Approvazione Analisi di Rischio Sito Specifica e contestuale valutazione delle opere per la messa in sicurezza e bonifica della discarica sita in loc. "Inviolata", 30 giugno 2023.*

Le Associazioni ed i Comitati scriventi ritengono che la situazione venutasi a creare nella località Inviolata di Guidonia - già di per sé allarmante a causa dell'attività della discarica per rifiuti urbani, operante dal 1986 fino al 2014, con le note conseguenze di impatto ambientale sul suolo, sul sottosuolo, sul paesaggio - sia giunta ad una pericolosa accelerazione nell'ultimo anno, dovuta ad una serie di decisioni da parte di Enti pubblici tendenti più a tutelare gli interessi di soggetti privati (in nome di una asserita, benché assente, "emergenza rifiuti" romana) che dei beni collettivi presenti in quell'area, protetta da una legge regionale (LR 22/96) e da un DM (Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, 16/09/2016).

Col presente documento, gli scriventi intendono porre all'attenzione degli Enti in indirizzo alcune questioni contenute nell'odg della seduta di CdS convocata come in oggetto o ad essa attinenti, nella certezza di apportare un contributo fattivo ed utile alla discussione, in continuità anche con la Memoria redatta dal Comitato per il Risanamento Ambientale (CRA) e dall'Associazione "Amici dell'Inviolata" onlus, nel marzo 2023, riguardante in particolare l'utilizzo del cosiddetto "pozzo NP5".

ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

Sull'analisi di rischio sito specifica che la CdS è chiamata a valutare ed approvare, preme qui precisare che attualmente la società ha presentato solo gli esiti della caratterizzazione attraverso un "Modello concettuale preliminare" da essa stessa redatto. L'analisi di rischio, leggendo il comma 4 dell'art. 242 del Dlgs 152/06, viene redatto appunto *"sulla base delle risultanze della caratterizzazione"*. Infatti, secondo la nostra interpretazione della normativa, tali risultanze e modello annesso devono essere ancora valutati e approvati dalla CdS e solo dopo tale approvazione la società può predisporre l'analisi di rischio sito specifica, secondo quanto prescritto nei *"CRITERI GENERALI PER L'ANALISI DI RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO-SPECIFICA"* (Parte IV - Titolo V Allegato 1 del Dlgs 152/2006).

VALUTAZIONE OPERE PER LA MISE E BONIFICA DISCARICA

Senza nessuna volontà di sostituirsi all'organo tecnico di competenza qual è l'ARPA LAZIO, crediamo sia comunque il caso di evidenziare alcuni passaggi riscontrati nella *"Relazione*

tecnico descrittiva....” di Ecoitalia '87 srl.

In primo luogo, appare ad oggi ancora non perimetrata l'estensione della contaminazione del sito oggetto di caratterizzazione. Infatti, con la recente nota prot. 25/01/2023.0005373.U di ARPA Lazio, a seguito della conclusione delle quattro campagne di indagine predisposte dal Piano di caratterizzazione, l'agenzia affermava:

Gli esiti analitici sopra riportati non consentono ancora di delimitare il plume di contaminazione a carico della falda evidenziano il permanere di una criticità ambientale nella porzione sud (a valle di NP10-PC01) e nell'area nord-ovest (PC11-PC04). Si ritiene opportuno che la Società provveda a ripristinare il piezometro PS2.

Nel merito, circoscrivere l'estensione dell'inquinamento è cosa assolutamente imprescindibile per la “RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SOTTOSUOLO” sulla base dei “CRITERI GENERALI PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI SITI CONTAMINATI” (Parte IV - Titolo V Allegato 2 del D.lgs 152/2006), che recita:

RAPPRESENTAZIONE DELLO STATO DI CONTAMINAZIONE DEL SOTTOSUOLO

Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine costituiscono la base di dati a cui riferirsi per definire il modello concettuale del sito e definire il grado e l'estensione della contaminazione nel sito.

L'obiettivo è quello di raccogliere e rappresentare tutti gli elementi che servono a definire: l'estensione dell'area da bonificare; i volumi di suolo contaminato; le caratteristiche rilevanti dell'ambiente naturale e costruito; il grado di inquinamento delle diverse matrici ambientali.

Mentre dal Report della società presente in atti viene dato per scontato che il sito oggetto di caratterizzazione sia già perimetrato e in quanto tale predisposto per il modello concettuale.

Un'altra affermazione, secondo noi errata e che vogliamo mettere in evidenza, è posta nella conclusioni del Report stesso, dove si dice che:

Alla luce delle analisi svolte e delle informazioni ad oggi disponibili è stato possibile definire un Modello Concettuale preliminare dell'area oggetto di studio. In particolare, sulla scorta delle assunzioni sopra dettagliate, sono stati identificati i contaminanti rappresentativi dell'impatto generato dalla discarica sulla sorgente secondaria di contaminazione, individuata nelle acque sotterranee. Nello specifico:

- **Metalli:** Arsenico, Ferro, Manganese e Nichel;
- **Composti inorganici:** Solfati;
- **Composti organici:** 1,2 – dicloropropano, 1,4 – diclorobenzene, benzene, triclorometano.

Tuttavia, visto il contesto litologico dell'area è ragionevole ricondurre la presenza di metalli a condizioni geochemiche naturali, come peraltro evidenziato nel “Rapporto Ambientale per la caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/06 eseguita nella discarica RSU di Guidonia Montecelio in località Inviolata Comune di Guidonia Montecelio” del Gennaio 2014, redatto sulla base dello studio ENEA.

Senza entrare nel merito del numero dei contaminanti individuati dal Rapporto ambientale della società, che in ogni caso dovranno trovare riscontro con il contrapposti pareri degli organi tecnici della Cds, in primis da ARPA LAZIO, vogliamo sottolineare come la società voglia far credere che i valori in eccesso di Arsenico, Ferro, Manganese e Nichel sono

riconducibili alla naturale formazione geologica dei terreni presenti in loco. Non è la prima volta che la società presenta questa sua ipotesi superficiale e sbrigativa, quando invece già nel 2014 ARPA Lazio aveva chiarito e risolto la questione, individuando come valori di fondo naturale dei terreni e delle acque sotterranee quelli approvati ufficialmente nel 2009 dalla Regione Lazio ed attualmente in vigore, sulla base di uno studio apposito redatto dagli istituti IRSA-CNR ed ENEA.

Ma quand'anche volessimo entrare nel merito tecnico della questione, i valori di fondo naturale redatti in particolare da IRSA-CNR nel 2009 hanno comunque considerato la presenza di Manganese e Arsenico come elementi di naturalità del sito. Infatti, ad essi gli è stato attribuito un valore di fondo naturale superiore (significativo per il Manganese, modesto per l'Arsenico) rispetto ai limiti imposti dalla legge. Ma è invece diversa la rappresentazione per i valori di fondo naturale del Ferro e del Nichel che sono invece inferiori rispetto ai limiti di legge. Di seguito la tabella riportata dallo studio IRSA-CNR nel 2009, colonna "metodo preselezione", preso a riferimento ed approvato con Determinazione regionale di cui sopra.

	Metodo preselezione	Metodo probabilistico	Limiti Normativa
Numero campioni	28	36	-
Be (µg/L)	0,07	0,05	4
Al (µg/L)	56,7	32	200
V (µg/L)	30,1	26	50(*)
Cr (µg/L)	1,8	0,27	50
✦ Mn (µg/L)	96,0	180	50
Fe (µg/L)	60,5	85	200
✦ As (µg/L)	13,1	13,0	10
Se (µg/L)	0,9	0,44	10
Sb (µg/L)	0,68	0,39	5
Pb (µg/L)	1,16	0,38	10
B (µg/L)	651,5	320	1000
Ni (µg/L)	4,38	1,25	20
Cu (µg/L)	43,9	50,0	1000
Zn (µg/L)	425,5	190	3000
U (µg/L)	18,3	6,8	-
Cd (µg/L)	0,065	0,08	5
F (mg/L)	0,7	0,45	1,5

Tabella 5. Valori di fondo proposti e valori di soglia fissati dal D.lgs. 152/06 – all. 5 tab. 2.

Senza considerare che i valori del Manganese, per esempio, in particolare su alcuni piezometri, vengono da sempre riscontrati con concentrazioni elevatissime e ben oltre i valori di fondo naturale, a dimostrazione che la presenza del Manganese nei terreni dell'Inviolata trova facile "lisciviazione" a causata dalla presenza del percolato, così come ben definito da uno studio del Politecnico di Torino per le acque di falda della discarica di Malagrotta: *"Appare evidente che i parametri di inquinamento riscontrati sono ragionevolmente attribuibili a percolato, tenendo conto che l'introduzione nella falda di materiale organico riducente (sostanza organica carboniosa, azoto ammoniacale, potenzialmente anche solventi di uso comune) induce nella falda stessa un fenomeno degradativo di tipo inevitabilmente anossico, capace di provocare riduzione degli elementi ossidati presenti nel terreno (ferro e manganese soprattutto) e conseguente loro lisciviazione"* Tradotto: solo il percolato proveniente dai rifiuti ha la capacità di sciogliere i metalli e portarli fino all'acqua.

Il continuo tentativo di schivare le proprie responsabilità, attraverso diverse prospettazioni

della realtà, non fa altro che continuare a danneggiare l'ambiente circostante con l'aggravante di pregiudicare un'area naturale protetta, ricadente nel perimetro del Parco regionale naturale archeologico dell'Inviolata di Guidonia e su cui la discarica costituisce una vera e propria minaccia.

IL "POZZO NP5"

Un caso a sé è rappresentato dal cosiddetto "pozzo NP5", che incautamente - e per anni! - alcuni Enti presenti in CdS hanno considerato come facente parte della Rete di monitoraggio, nonostante non sia mai stato da questa approvato, dopo la distruzione nel 2013 dell'originario piezometro NP5 (costruito nel 2012 all'interno della detta Rete da Eco Italia '87 srl), ricostruito (con le caratteristiche d'un pozzo di emungimento) a cura di altro soggetto privato nel 2015 e posto a servizio di altro impianto (di cui, comunque, la Eco Italia detiene quasi il 40% delle quote sociali), col beneplacito autorizzativo della Città Metropolitana e regolarmente monitorato da ARPA Lazio come facente parte della Rete medesima e rivelatosi più volte contaminato.

Tale anomalo procedimento di riconoscimento - mai avvenuto in sede di Conferenza dei Servizi, ripetiamo - non solo cozza contro la normativa di settore, ma mette in luce la scarsa attenzione di soggetti pubblici rispetto a quanto accade. Tale superficialità è stata anche recentemente denunciata dagli stessi scriventi, tramite diffide a CMRC ed al Comune di Guidonia Montecelio.

Solo ora, infatti, tale "pozzo NP5", dopo aver ricevuto la semplice ma efficace attenzione d'una Associazione locale, viene considerato "abusivo" dal Comune di Guidonia Montecelio, il quale, nonostante lo ritenga tale, non intraprende le deliberazioni conseguenti ma le rinvia ad una "decisione collettiva".

D'altra parte, la Città Metropolitana, nonostante segnalazioni in proposito da parte delle Associazioni locali, ha ritenuto più utile ascoltare la società privata titolare dell'impianto TMB piuttosto che dare seguito ad una seria indagine sull'origine e sulle autorizzazioni di tale pozzo di emungimento.

Lo attesta, ad esempio, il Disciplinare di concessione derivazione acqua da parte della CMRC, Dipartimento III-Servizio 2, firmato dalla dirigente provinciale il 23 giugno 2022, su istanza del concessionario Ambiente Guidonia srl del 28 ottobre 2020. Secondo gli scriventi, tale concessione, in area sottoposta a procedimento di MISE, caratterizzazione e successiva bonifica, non poteva essere rilasciata, a norma dell'art. 242 ter del Dlgs 152/06.

Inoltre, ci risulta che la CMRC, all'interno del procedimento di rilascio autorizzazione per l'emungimento dal cosiddetto "pozzo NP5" a fini industriali e di consumo umano (emesso il 22 settembre 2022), **non abbia preventivamente attivato il necessario controllo sulla banca dati antimafia del Mininterno, nonostante fosse ben noto che vi fosse una procedura in essere nei confronti della società di gestione dell'impianto TMB, attivata da parte della Regione Lazio presso la Prefettura di Roma.**

Per le stesse ragioni, appare quanto meno inquietante, a giudizio degli scriventi, **la stipula del contratto tra AMA spa ed Ambiente Guidonia srl avvenuta due giorni prima dell'emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti di questa società.**

Di questo "pozzo NP5" risultano strane ed anomale, se non preoccupanti, anche le caratteristiche di individuazione cartografica, poiché, tra il 2015 ed il 2020, esso era riportato con le medesime coordinate geografiche del piezometro andato distrutto (nonostante fosse ubicato in altra posizione), mentre solo in epoca recentissima (2023) tali coordinate sono

state modificate dal soggetto privato titolare dell'impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti, all'interno delle sue relazioni tecniche. Di tale ubicazione "ballerina", pare non essersi accorto alcun Ente di controllo.

Su tale "pozzo NP5", è importante qui ricordare l'impossibilità di emungimento a fini di consumo umano, dopo il parere negativo rilasciato dalla ASL RM/5 il 3 gennaio 2023.

In definitiva, se si fosse voluto distruggere e ricostruire un piezometro facente parte della Rete di monitoraggio della falda inquinata, la strada più logica e razionale da seguire sarebbe stata necessariamente quella di farlo nell'ambito della CdS, di chiamare il nuovo pozzo di emungimento con un nome differente da quello del piezometro originario demolito e chiederne l'autorizzazione all'utilizzo alla Città Metropolitana. Si sarebbe, con ogni probabilità, aperto un contenzioso amministrativo sull'idoneità della costruzione d'un nuovo pozzo in un'area contaminata sottoposta a bonifica, ma l'iter legittimo questo è.

Basterebbe pensare a cosa farebbero gli stessi Enti interessati al procedimento di MISE e di successiva caratterizzazione e bonifica della falda, qualora un privato, residente nell'area colpita dalla contaminazione, presentasse oggi domanda di costruzione d'un pozzo di emungimento insistente sullo stesso sito...

A questo punto, il cosiddetto "pozzo NP5", se fosse riconosciuto 'abusivo' dagli Enti facenti parte della CdS sulla falda inquinata, andrebbe incontro ad un divieto di utilizzo, oppure alla sua "sanatoria" (visto che, per anni, gli stessi vari Enti lo hanno ritenuto legittimo, utilizzabile), oppure all'irrogazione d'una sanzione amministrativa e rinviabile ad ulteriore procedura di legittimazione con tutte le conseguenze legali immaginabili?

A nostro modo di vedere, il nuovo "pozzo di approvvigionamento idrico", realizzato nel 2015 a servizio dell'impianto TMB, NON POTEVA ESSERE COSTRUITO, ESSENDO ALL'INTERNO DI UN SITO OGGETTO DI BONIFICA.

Leggendo la normativa di riferimento in vigore nel 2015 (art. 25 - Attività di scavo - del DPR 120/2017), si riscontra che tale realizzazione non poteva essere considerata fattibile, in quanto il sito oggetto di bonifica non era stato caratterizzato (intendendo che doveva essere concluso, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, il processo di caratterizzazione descritto nell'allegato 2 al titolo V, parte quarta del Dlgs 152/2006 https://www.mase.gov.it/sites/default/files/bonifiche/m_amte.MATTM_.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0049407.10-05-2021.pdf).

Riporta infatti l'art. 25 (Attività di scavo) del DPR 120/2017:

"1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure:

a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette

agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresì, adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti”.

Leggendo anche l'**art. 34, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014** sopra richiamato dall'**art. 25 del DPR 120/2017**, si evince che anche all'epoca della costruzione del pozzo di approvvigionamento idrico al servizio del TMB (2015) non era prevista la possibilità di realizzare un pozzo di emungimento nei siti con attività in corso di bonifica come nel caso di specie: **“Art. 34 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica) (omissis)**

7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area (omissis)”.

Attualmente, tale comma 7 è stato abrogato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, che ha inserito il nuovo art. 243 ter al Dlgs 152/2006.

Ma anche leggendo tale nuovo **art. 242 ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)**, risulta non prevista la possibilità di realizzare un pozzo per l'approvvigionamento idrico di un impianto TMB all'interno di un sito oggetto di bonifica.

Tanto più che tale impianto TMB risulta attualmente NON IN ESERCIZIO e, in quanto tale, non è applicabile la fattispecie di cui al comma 10 dell'art. 242 Dlgs. 152/2006:

“10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività”..

IL PROBLEMA DELL'INTERFERENZA

L'interferenza dell'utilizzo del cosiddetto “pozzo NP5” con le attività di MISE è un altro fatto che per molti anni è stato ritenuto non veritiero o addirittura impossibile da verificarsi.

Sembra di ieri l'affermazione dell'ex dirigente regionale Flaminia Tosini che, all'interno di una seduta della CdS sulla falda inquinata, tuonò sdegnosamente contro chi aveva azzardato

l'ipotesi dell'interferenza: *"E' decisamente da escludere un'interferenza tra l'impianto TMB, la cui attività si svolge sopra il terreno, con le attività della bonifica, che si svolgono nella falda!"*.

Oggi, al contrario, è addirittura la stessa società Eco Italia '87 srl che, per bocca del proprio geologo, Pasquale Manara, si preoccupa di tale interferenza tra le due attività (l'emungimento dalla falda attraverso il "pozzo NP5" per le necessità dell'impianto TMB e l'attività relazionata al monitoraggio ed alla bonifica della falda inquinata), tanto da rappresentare tale problema direttamente alla CMRC, a cui è stata inoltrata recente richiesta, da parte del gestore del TMB, di costruzione di un nuovo pozzo nella pertinenza dell'impianto stesso.

La stessa Eco Italia aveva infatti ritenuto dannoso emungere acqua fuori dal polder della discarica informandone la CdS, attraverso la nota n. 343 del 15 novembre 2018 con oggetto *"Riscontro nota prot. 0098357 del 05/11/2018 del comune di Guidonia Montecelio"*, affermando che *"in relazione alla richiesta di attivare il pompaggio anche all'esterno dell'invaso, si precisa che la Società non ritiene utile ma anzi dannoso detto intervento in quanto può unicamente favorire la fuoriuscita dal sito specifico di discarica degli inquinanti, che, viceversa, devono essere contenuti nel sito, come più volte già evidenziato. Oltretutto si fa presente che la attività richiesta si contrappone all'attività di pompaggio all'interno del polder sino ad annullarne gli effetti"*.

Nel documento di Eco Italia intitolato *"Proposta nuovi pozzi di monitoraggio – CdS 17/117202 - dicembre 2020"*, la società aveva ancora affermato: *"La attività di pompaggio dal pozzo NP5, attualmente non ancora autorizzata dalla Città Metropolitana di Roma, potrebbe a lungo termine produrre una perturbazione tale da veicolare anomale concentrazioni negli intorni dell'area. Per superare detta eventuale criticità la Ecolitalia intende realizzazione (sic) un ulteriore piezometro interno al polder in corrispondenza del pozzo esterno P2A, in cui attivare il pompaggio della falda interna alla cinturazione"*.

Infatti, il pozzo in questione è un elemento che interferisce oggettivamente con la procedura di bonifica e di messa in sicurezza del sito, soprattutto in virtù della predisposizione di un pozzo di compensazione all'interno del polder della discarica proprio per superare l'interferenza che il cosiddetto "pozzo di approvvigionamento idrico" causa oggettivamente sulla messa in sicurezza d'emergenza e sulla bonifica, attività tuttora non definite.

Ma il problema dell'interferenza non si limita a quella riscontrata in falda. Infatti, con due proprie note (il 13 aprile ed il 20 aprile 2022), la società titolare del TMB, Ambiente Guidonia, a firma dell'amministratore unico, Giovanni Bernardini, comunica a CMRC (ma anche al Comune di Guidonia Montecelio, ad ARPA ed all'Autorità di Bacino) che *"alla luce di quanto emerso, l'esercizio del pozzo NP5 per le funzionalità ed il fabbisogno richiesti dalla scrivente società **non arrecherà alcun pregiudizio né al processo di bonifica né al processo di caratterizzazione, essendo invece essenziale ed imprescindibile per la messa in esercizio del nostro impianto TMB**"* (l'enfatico grassetto è della società).

Risulta inoltre anomalo che Ambiente Guidonia srl comunichi alla CMRC (Protocollo di CMRC - 2023-0013006 - 25-01-2023 12:08:44) dettagliate notizie sull'utilizzo del "pozzo NP5" e sul cosiddetto "pozzo di compensazione", citando documentazione di Eco Italia '87 srl a proprio suffragio ed affermando, ancora una volta, che: *"l'esercizio del pozzo NP5 non arrecherà alcun pregiudizio al processo di caratterizzazione in quanto i pozzi esistenti, compresi quelli di recentissima realizzazione, sono situati ad una distanza rispetto alla quale può essere esclusa qualsivoglia interazione. Peraltro, qualora la buona qualità delle acque attualmente misurata in NP5 dovesse fornire un segnale contrario durante il suo esercizio,*

questo renderebbe immediatamente inutilizzabile l'impiego della risorsa ed il pompaggio sarebbe immediatamente sospeso". L'interferenza appare così anche amministrativa.

Con un po' di sana ironia, si potrebbe osservare che nessun Ente presente in CdS s'era accorto che Ambiente Guidonia srl ne fosse entrata a far parte. Ed ancora, che, dalla lettura dei dati dei monitoraggi effettuati nel corso del 2022, si ricava che il cosiddetto "pozzo NP5" riscontra superamenti per l'Antimonio (Il monitoraggio, maggio 2022), ma non risulta che il pompaggio della risorsa sia stato sospeso...

Comunque, i superamenti delle CSC per il "pozzo NP5", durante i monitoraggi del 2020, avevano riscontrato dati importanti per la presenza di Nichel nelle sue acque (settembre e novembre 2020), con la raccomandazione di tenere sotto controllo anche il Ferro.

Si è inoltre tenuta, il 14 marzo 2023, una riunione tecnica presso la CMRC, tra alcuni funzionari della Città Metropolitana (Dipartimento III, Servizio 1 e 2) ed amministratori di Ambiente Guidonia srl, al fine di esaminare la proposta della società di costruire un nuovo pozzo di emungimento a poca distanza dal cosiddetto "pozzo NP5", per diminuire l'eventuale interferenza col Piano di caratterizzazione e bonifica in atto nel sito dell'Inviolata. E' stata riconosciuta, stavolta, la necessità di ricorrere alla CdS per ogni eventuale parere, soprattutto per ciò che concerne la rispondenza con quanto indicato dall'art. 242 ter. Lo stesso articolo del Dlgs 152/06 non è stato invece utilizzato per decidere, da parte della CMRC, sulla richiesta di Ambiente Guidonia di emungimento da pozzo inoltrata nell'ottobre 2020 ed accolta positivamente nel giugno 2022.

E' inoltre da ricordare che, nella Determinazione regionale del 6 luglio 2020, n. G07907 di rinnovo dell'AIA all'impianto TMB, è citata, tra le prescrizioni, l'obbligo di presentare *"una relazione idrogeologica al fine di individuare i piezometri di riferimento di monte e di valle ed i valori delle acque sotterranee del sito al fine di individuare i valori di riferimento, in considerazione che il sito è oggetto di procedimento di bonifica"*.

Parimenti, all'interno della stessa Determinazione G02450 redatta dall'Area Rifiuti regionale l'8 marzo 2021 (detta "delle ottemperanze all'AIA" al TMB rilasciata il 6 luglio 2020), si parla apertamente della possibile interferenza tra le due attività. Tra l'altro, in detta Determina si afferma: *"RITENUTI esaustivi per il monitoraggio dell'impianto TMB, secondo la direzione di falda i pozzi di monte e di valle proposti nella suddetta relazione idrogeologica (comprensivi dei campionamenti effettuati a partire dal 2014 prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto in parola) e riportati nell'allegata tavola T.25 che ne riporta l'ubicazione in planimetria, fermo restando il necessario esito dell'analisi di rischio sito specifica ancora in corso per la discarica di Guidonia"*.

Ma sempre sul tema dell'interferenza tra l'attività dell'impianto TMB ed il procedimento di bonifica della falda inquinata, si ritiene qui utile, ancora una volta, menzionare i quattro piezometri (due "a monte" del TMB, NP18 ed NP6, e due "a valle", NP24 ed NP26) facenti parte della Rete di monitoraggio della falda inquinata dalla discarica, ma scelti dal gestore dell'impianto TMB come "pozzi di monitoraggio e controllo" delle attività di questa installazione, col beneplacito autorizzativo della Direzione regionale Rifiuti ed il silenzio-assenso della CdS sulla medesima falda inquinata.

Qualcuno dovrebbe ora spiegare agli scriventi (evidentemente ed ingenuamente scettici) come si farà a monitorare puntualmente le due attività, distinguendole, nel caso di ritrovamenti di composti organici o inorganici nelle acque di questi quattro piezometri? A quali attività saranno ricondotti, a quelle della discarica o a quelle del TMB?

L'irruzione, "a gamba tesa", da parte della società Ambiente Guidonia srl all'interno della CdS sulla falda inquinata dalla discarica gestita da Eco Italia srl sta a dimostrare una volta per tutte – secondo gli scriventi – la poca cautela della Regione Lazio nell'intera questione del sito che ospita gli impianti. L'AIA al TMB è stata rilasciata nell'agosto 2010, le attività di MISE sulla falda inquinata sono iniziate a dicembre 2011, la costruzione dell'impianto TMB è avvenuta tra il 2013 ed il 2015. Bene avrebbe fatto l'Area Rifiuti regionale a sospendere, per tempo, ogni altra attività nel sito contaminato, fino almeno a bonifica effettuata, vista l'interferenza evidente a tutti tranne che alla società ed alla Direzione regionale Rifiuti.

REPORT E MODELLO CONCETTUALE

Per quanto riguarda poi il "Report" presentato da Eco Italia '87 srl, il 1° giugno 2023, contenente la *Relazione Tecnico Descrittiva delle indagini svolte nell'ambito dell'iter amministrativo ex art. 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e definizione del Modello Concettuale Preliminare*, gli scriventi, al di là del fatto che le circostanze attuali impediscono una chiara e completa conoscenza della situazione della contaminazione, osservano una serie di incongruenze, omissioni, errori nel documento redatto da WSP Italia srl per conto della stessa Eco Italia.

Una serie di atti, documenti e fatti accaduti nel 1991 sfuggono infatti completamente alla società redattrice del Report. La commistione degli interessi pubblico-privati che ha coinvolto la Regione Lazio (ai suoi più alti livelli decisionali) ed è poi sfociata nell'affidamento diretto ad Eco Italia '87 srl, nel 1991, della gestione della discarica dell'Inviolata "al fine di risanare il sito danneggiato da smaltimenti di rifiuti fuori norma e procedere alla riqualificazione ambientale", non ha certo visto verificarsi tale recupero. Ci permettiamo allora di ripercorrere un po' di storia dell'impianto, riempiendo i "vuoti di memoria".

Dopo un sopralluogo effettuato il 31 gennaio '91 dallo "speciale organismo" di cui all'Ordinanza n. 315/88, presso la discarica dell'Inviolata, il presidente della Regione Lazio, Rodolfo Gigli, con l'Ordinanza n. 20 dello stesso giorno, dà disposizione ad alcuni comuni del "Bacino 8" (Guidonia Montecelio, Mandela, Mentana, Monterotondo, Sant'Angelo Romano e Tivoli) di sversare i rifiuti presso il nuovo invaso della discarica dell'Inviolata di Guidonia, gestita da una "ditta" non meglio individuata nell'atto, fino al 30 settembre 1991. Nella stessa Ordinanza, la Regione dispone che si effettui l'impermeabilizzazione dei suoli parallelamente al conferimento dei rifiuti nell'invaso (sic!).

Il 19 luglio dello stesso anno, lo stesso presidente Gigli, emette l'Ordinanza n.400 con cui autorizza il sito dell'Inviolata a ricevere, fino allo stesso 30 settembre 1991, i rifiuti di altri 11 comuni del Bacino 8, menzionando la Eco Italia '87 srl come gestore della discarica. La Eco Italia amministra così la discarica dell'Inviolata "coperta" dalle Ordinanze del presidente della Giunta regionale, che le emette a ritmo trimestrale o semestrale, per ragioni di "eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente" (a norma dell'art. 12 del DPR 915). Grazie a queste Ordinanze, verrà autorizzato un terzo invaso alla discarica dell'Inviolata e poi, a fine 1995, un quarto.

Com'è ormai noto, i due invasi (NE e NW, nella nomenclatura adottata dal gestore), coltivati da altre società tra il 1986 ed il 1991, su terreno non isolato con manto impermeabile idoneo, come noto, non sono stati risanati, talché la Regione Lazio ha invece continuato ad avere fiducia nella società Eco Italia, autorizzando la costruzione di un terzo e di un quarto invaso, per uno smaltimento che ha visto man mano conferire all'Inviolata i rifiuti di 151 comuni del Lazio verso la fine degli anni '90, quando, a fronte delle proteste delle popolazioni dell'area, la stessa Regione ha istituito il Parco naturale archeologico dell'Inviolata di Guidonia (LR

22/96), con la promessa del termine dei conferimenti di lì a poco.

Rimangiandosi quanto promesso, la stessa Regione Lazio ha autorizzato nel 1998 un quinto sversatoio *“a colmatura degli invasi già esistenti”*, raggiungendo in tal modo la quota di 147 m/slm e formando una collina di rifiuti (l'altezza maggiore all'interno dell'area protetta) che ha compattato e maggiorato oggettivamente la pressione sugli accumuli di rifiuti precedenti. Ci vuole poco a capire che il danno ambientale già conclamato, in tal modo s'è aumentato a dismisura.

Non essendo possibile comunque accrescere ulteriormente il perimetro della discarica a causa dell'esistenza della legge istitutiva dell'area protetta, la Regione Lazio - in accordo completo con la società di gestione - ha sostenuto la richiesta della proprietà privata di ripерimеtrare il Parco dell'Inviolata, seguendo pedissequamente le particelle catastali indicate nel nuovo atto di compravendita dei terreni privati ed enucleando così dal Parco dell'Inviolata, nel febbraio 2005, la zona gestita dalla Eco Italia e la futura area di pertinenza dell'impianto TMB. La manovra della ripерimеtrazione ha ridotto il Parco di circa 50 ettari, ma solo sulla parte grafica e senza alcuna giustificazione riportata nel dispositivo di legge regionale, per cui il testo del 1996 è restato intatto e chiaramente in contrasto col nuovo perimetro.

In questo modo, l'accordo tra la società e la medesima Regione Lazio si è sostanziato nell'autorizzazione, nel 2009, di un sesto invaso di discarica (attualmente ancora sotto sequestro da parte del Tribunale di Tivoli) e nella susseguente autorizzazione, nel 2010, del vicino impianto TMB dei rifiuti urbani (a tutt'oggi mai entrato in funzione).

Di questa puntuale ricostruzione storica non c'è traccia - né poteva esserci - nel Report della WSP Italia, che ignora completamente quanto accaduto tra il 1991 ed il 2009, sulla base della carente documentazione messa a disposizione da Eco Italia. Ma le incongruenze e le omissioni non si fermano qui.

Il Report è carico di malcelato ottimismo, riconducendo in gran parte i superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di taluni parametri ad un suolo che di volta in volta appare già naturalmente contenere la maggior parte dei metalli imputati di sfioramento nei monitoraggi, come se non esistessero le indagini svolte dagli istituti che hanno appurato i valori-soglia di riferimento (IRSA-CNR, *Valori di fondo, Inviolata Guidonia*).

Tra l'altro, nel Report di WSP Italia non si fa menzione né del “pozzo NP5” come adibito a servire due impianti, né dei quattro piezometri indicati come punti di monitoraggio della falda e, nello stesso momento, a servizio dell'impianto TMB.

Altra mancanza che si fa rilevare in detto Report è quella relativa all'Inquadramento Territoriale ed ai vincoli insistenti nell'area di discarica. E' infatti totalmente assente dalla relazione il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2016, che ha posto anche la zona degli impianti sotto un vincolo paesaggistico di notevole rilevanza pubblica.

CAPPING

Ugualmente di interesse fondamentale appare essere la questione della copertura definitiva della discarica dell'Inviolata, la quale, dopo oltre nove anni dalla sua chiusura, non ha ancora ottenuto il necessario e regolare *capping*, con le conseguenze che è facile immaginare. Il procedimento, in capo alla Regione Lazio, è fermo da sette anni e solo recentemente il gestore Eco Italia '87 srl ha presentato una nuova ipotesi di copertura degli invasi.

Il primo progetto di *capping* dei due invasi di discarica - riguardante cioè sia il nuovo invaso (il sesto) che il vecchio invaso - *“è stato inizialmente presentato nell'ambito del progetto delle azioni di messa in sicurezza al Comune di Guidonia e approvato con le CdS del*

17/11/2015 e 30/11/2015", come scritto correttamente nel Report di WSP srl.

Successivamente, tale progetto è stato "dirottato" dallo stesso Comune alla Regione Lazio nel 2016, come previsto dalla norma. Molti passaggi del progetto erano risultati di dubbia interpretazione, soprattutto per ciò che concerne i materiali da utilizzare per la copertura (in contrasto tra Eco Italia ed ARPA Lazio), la presenza di vincoli paesaggistici, il sequestro del sesto invaso.

Con la sua nota del 6 novembre 2020, la competente Area AIA regionale diffidava comunque la Società ad avviare le operazioni di *capping* definitivo.

Nel marzo 2021, il nuovo *"Progetto degli interventi previsti in fase di chiusura da realizzarsi della discarica sita in località Inviolata Comune di Guidonia Montecelio"* è stato depositato da Eco Italia presso la Regione Lazio, restando da allora in attesa della convocazione della CdS apposita.

Secondo il gestore, *"tale progetto prevede, almeno in una prima fase, l'intervento di copertura definitiva solo relativamente al vecchio invaso in quanto, al fine di procedere al completo recupero dell'area, è necessario il dissequestro del nuovo invaso. La copertura definitiva è stata progettata in maniera conforme ai criteri minimi stabiliti nel D. Lgs. n. 121/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*.

Sempre il gestore sottolinea che *"ad oggi, la discarica è dotata di un sistema di capping provvisorio, realizzato con teli sovrapposti in TNT (300 g/mq) e in LDPE (0,5 mm). Il consolidamento del corpo rifiuti ha però causato dei cedimenti differenziali della copertura provvisoria con la formazione di avvallamenti e depressioni. La discarica, pertanto, se pur il telo provvisorio venga regolarmente mantenuto presenta zone che al momento risultano essere inadatte all'installazione del capping finale, in quanto caratterizzate da una morfologia irregolare che le rende suscettibili alla formazione di sacche e/o di zone con spigoli vivi"*.

Da parte degli scriventi si mette in risalto innanzitutto il fatto che, come già detto, a nove anni dalla chiusura definitiva della discarica, la copertura degli invasi sia ancora quella provvisoria, con conseguenze ambientali e paesaggistiche di danno conclamato. Quindi si fa rimarcare anche il non coinvolgimento della Soprintendenza, almeno fino ad ora.

Secondariamente, dalla documentazione ad oggi resa disponibile dalla Regione Lazio e dal Comune di Guidonia Montecelio, si deduce che il materiale "terroso" che il gestore avrebbe voluto utilizzare nella copertura definitiva, tra la posa del primo telo in LDPE ed il secondo in TNT, era composto essenzialmente dalla Frazione Organica Stabilizzata (FOS, evidentemente ed eventualmente prodotta nel vicino impianto TMB). Tale possibilità è esclusa dalla normativa vigente, che ne prevede la posa solo su discariche in esercizio (e quella dell'Inviolata non lo è), in quanto classifica la FOS come 'rifiuto' (impossibile quindi da conferire su una discarica chiusa).

ARPA Lazio ha infatti chiarito, con nota del 21 dicembre 2021, i motivi di rigetto, ai sensi dell'art. 242 ter, della richiesta avanzata da Ecoitalia di conferire la FOS del TMB sui versanti della discarica, in quanto la discarica stessa risulta essere all'interno di un sito sottoposto a bonifica. ARPA aggiunge inoltre che alla discarica (ma la fattispecie è applicabile anche al TMB), nel caso fosse in esercizio, è consentita dal comma 10 dell'art. 242 tuttavia la possibilità di continuare l'attività stessa contestualmente al procedimento di bonifica in atto (sempre art. 242 c. 10), caso assolutamente da escludere per ciò che concerne sia il TMB che la discarica, essendo entrambe le installazioni attualmente non in esercizio e per effetto di ciò sottoposte al dettato normato dall'art. 243-ter, che la Regione Lazio non può davvero ignorare.

Gli scriventi chiedono quindi alla CdS sull'inquinamento all'Inviolata di Guidonia - vista la connessione stretta tra la mancanza di copertura definitiva degli invasi e la persistenza di contaminazione nel sottosuolo e nella falda idrica - di esprimersi in proposito, sollecitando l'indizione della Conferenza regionale riguardante il *capping* definitivo della discarica, promuovendo l'utilizzo di terriccio vergine come copertura degli invasi tra gli strati di LDPE e di TNT, coinvolgendo la Soprintendenza per quel che concerne il rilievo paesaggistico.

UNA CONCLUSIONE

La conclusione di questo documento redatto da Associazioni locali non può che essere amara. La situazione attuale del prezioso sito dell'Inviolata di Guidonia è figlia di un massacro ambientale, politico, istituzionale. Chiare sono, secondo gli scriventi, le responsabilità della Regione Lazio, dell'ex Provincia di Roma, del Comune di Guidonia Montecelio, se a dodici anni dalla constatazione dell'inquinamento della falda sottostante la discarica non si è ancora giunti alla bonifica del sito; se, a nove anni dalla chiusura della stessa discarica, non c'è ancora la copertura definitiva degli invasi; se, a ventisette anni esatti dall'istituzione del Parco naturale archeologico dell'Inviolata, assistiamo non solo all'assenza di una sua gestione aperta al pubblico ma alla continuazione del suo massacro, col quotidiano passaggio di camion che trasportano l'immondizia romana verso un impianto che là non poteva e non doveva esser costruito.

Per questo, si chiede ai membri istituzionali della Conferenza dei Servizi una presa di responsabilità che vada al di là d'un farisaico burocratismo e che ponga le basi per uscire da questa barbarica situazione di degrado ambientale.

Le domande che poniamo agli Enti presenti in CdS sono le seguenti: si vuole dare concreto avvio alla copertura definitiva della discarica? Si vuole davvero perimetrare l'area contaminata, avviare l'analisi di rischio sito specifica, progettare una bonifica o si vuole solo perdere tempo? Il cosiddetto "pozzo NP5", che non fa parte della Rete piezometrica perché è altro da quello assentito dalla CdS nel 2012, può essere 'sanato'? Può essere costruito un pozzo di emungimento su una falda inquinata? Può essere costruito un impianto, un immobile, un edificio su un'area sottoposta a procedimento di bonifica, a norma del vecchio R.D. 1775/33 su terre e rocce di scavo ed a norma dell'art. 242 ter del Dlgs 152/06? E' stato sospeso il pompaggio di acqua dal "pozzo NP5", dopo il riscontro di superamenti delle CSC nelle sue acque?

Si chiede infine, da parte degli scriventi, l'inserimento del presente documento nello speciale box comunale predisposto e la sua divulgazione tra i partecipanti alla Conferenza dei Servizi del 30 giugno 2023.

Guidonia, 26 giugno 2023

Comitato per il Risanamento Ambientale (CRA)
Associazione "Amici dell'Inviolata" onlus
Associazione Naturalistica Valle dell'Aniene ANVA
Italia Nostra, Sezione Aniene e Monti Lucretili
Comitato Cittadini Marco Simone - Setteville Nord
Associazione "Sant'Angelo Romano - Economia e Territorio"

pec: cra.guidonia@pec.it